



AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.

ACQUISTI, APPALTI E GARE
Lavori e Forniture in Opera

APPALTO N° 3600000111

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ANTINEBBIA, DI RISCALDAMENTO DI CONDIZIONAMENTO E
VENTILAZIONE COMPRESA LA FORNITURA DEL COMBUSTIBILE NECESSARIO**

CHIARIMENTI – 22 giugno 2021

Quesito n. 1

Premesso che:

- secondo l’art. 6 “REVISIONE PREZZI” dello Schema di Contratto i prezzi sono fissi ed invariabili per la durata contrattuale, con rinuncia delle parti ad avanzare, anche in futuro, qualsiasi pretesa di revisione per qualsivoglia titolo e causale;
- nel documento TAV. 3 “Quadro economico”, pag. 2, si prevede la revisione periodica del Canone Energia, da calcolarsi, a partire dalla data di presa in carico e, successivamente, con cadenza mensile, mediante l’adozione di una apposita formula specificatamente indicata;

si chiede di voler cortesemente confermare che, con riferimento alla revisione prezzi, per il canone Energia, trova applicazione quanto previsto nel documento TAV. 3 “Quadro economico”.

Risposta n. 1

Con riferimento al contenuto dell’art. 6 – REVISIONE PREZZI si segnala che lo stesso deve intendersi così rettificato:

*“I prezzi sono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale, **ad eccezione dell'importo del “Canone Energia” che verrà revisionato periodicamente con le modalità descritte al punto 1 del documento n. 93.090.093 TAV. 3 “Quadro economico” Rev. 00 del 19/10/2020.***

***Per quanto riguarda invece le altre voci economiche del contratto (Importo Canone Disponibilità, Quota Extra Canone e Importo Opere di Miglioramento)** le parti si danno reciprocamente atto che i **rispettivi** prezzi contrattuali soddisfano il sinallagma, comprendono e compensano tutti gli obblighi ed oneri relativi all'esecuzione del servizio, rinunciando espressamente ad avanzare, anche in futuro, qualsiasi pretesa di revisione per qualsivoglia titolo e causale, ciò anche in deroga all'art. 1467 c.c., volendo le parti conferire carattere di aleatorietà al rapporto contrattuale in oggetto, ai sensi dell'art. 1469 c.c.”*

Quesito n. 2

Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al requisito di cui all’art. 6.1.4 del Disciplinare di gara - consistente nell’aver eseguito “con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, forniture in opera di impianti di climatizzazione estiva ed invernale per un importo complessivo almeno pari a Euro 500.000,00 + IVA” - si chiede conferma che le attestazioni di buon esito, rilasciate in originale o copie dichiarate conformi, relative ai contratti di forniture in opera di impianti di climatizzazione estiva ed invernale eseguiti nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente

procedura, così come quelle relative ai contratti di servizi di conduzione, richieste a titolo di comprova ai sensi dell'art. 10 lett. d) ed e) del Disciplinare di gara, debbano essere rilasciate dai relativi committenti.

Risposta n. 2

Si conferma.

ACQUISTI, APPALTI E GARE
IL DIRETTORE
(dott. Alessandro Martinoli)

